



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Area Affari Legali

Decreto d'urgenza n. 1746 /2017

Prot. n. 37595 del 31 LUG. 2017

Titolo I - Classe 3

Oggetto: modifiche al "Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti ai corsi di studio dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara" emanato con D.R. n. 1581 del 6 ottobre 2015.

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6, comma 6, in materia di autonomia universitaria;

VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in particolare l'art. 12, comma 1, lett. c), laddove si consente agli Atenei di promuovere corsi per studenti lavoratori disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e, in particolare, l'art. 5, comma 6, e l'art.11, comma 7, lettera i), nei quali si prevede che i Regolamenti didattici di Ateneo disciplinino, tra l'altro, il numero minimo dei crediti da acquisire e le modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

VISTA la Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, con cui si invitano gli Atenei ad individuare strumenti e servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

RICHIAMATO lo *Statuto* di Ateneo emanato con D.R. n.425 del 14 marzo 2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15 luglio 2013 e, in particolare l'art. 17, comma 2, lett. l) che recita: "*In particolare, il Rettore.... adotta in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasione della prima loro seduta successiva all'adozione del provvedimento*";

CONSIDERATO che in fase di revisione del *Regolamento didattico di Ateneo-parte generale*, emanato con D.R. n. 280 del 17 maggio 2013, il CUN, nell'adunanza del 27.7.2016, ha osservato che la proposta dell'Ateneo relativa alla modifica dell'art. 48, comma 2, del Regolamento medesimo e recante disposizioni sull'iscrizione a tempo parziale degli studenti andasse così riformulata:

Art 48 comma 2, occorre cancellare la frase "Ne sono esclusi gli studenti iscritti ai corsi di studio con programmazione degli accessi a livello nazionale." in quanto la possibilità di iscriversi a tempo parziale è garantita anche per i corsi a programmazione nazionale.

RICHIAMATO il vigente *Regolamento didattico di Ateneo-parte generale*, emanato con D.R. n. 280 del 17 maggio 2013 e successivamente modificato con D.R. n. 722 del 20 febbraio 2017 e, in particolare, l'art. 48 che non prevede alcun divieto di iscrizione a tempo parziale per gli studenti dei Corsi di studio con programmazione nazionale degli accessi;



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Area Affari Legali

RICHIAMATO il vigente *Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti ai corsi di studio dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara*, emanato con D.R. n. 1581 del 6 ottobre 2015 e, in particolare l'art. 2, comma 1, punto c. che recita: "*L'iscrizione a tempo parziale:*

...
c. non è ammessa in favore degli studenti che si immatricolano o si iscrivono a Corsi di Laurea di I e di II livello con programmazione nazionale degli accessi";

RILEVATO il contrasto normativo tra tale previsione e l'art. 48 del nuovo *Regolamento didattico di Ateneo-parte generale*;

CONSIDERATE l'urgenza e la necessità di porre rimedio a tale contrasto tra norme regolamentari interne e di provvedere ad una modifica del Regolamento in oggetto indicato nell'imminenza della pubblicazione del manifesto degli studi relativo all'a.a. 2017/2018, stante l'impossibilità di convocare in tempi ristretti una seduta del Consiglio di Amministrazione per il parere su tale modifica e una successiva seduta del Senato Accademico per la relativa approvazione del testo regolamentare modificato;

DECRETA

Art. 1 – Il *Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti ai corsi di studio dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara* emanato con D.R. n. 1581 del 6 ottobre 2015 è modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Esso entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione e si applica a decorrere dall'a.a. 2017/2018.

Art. 2 – Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. 1) del vigente *Statuto di Ateneo*.

Chieti, **31 LUG. 2017**

Il Rettore

Prof. Sergio CAPUTI

